

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEGGIO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CASTIGLIONE

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso di edilizia residenziale pubblica (1000-ter)	147
PRESIDENTE	147, 148, 152, 154, 155, 156, 157, 158
ACHILLI	153, 154, 156, 158
ALBORGHETTI, <i>Relatore</i>	147, 148, 154, 156
BORRI	154, 157
CIUFFINI	147, 156
GIGLIA	158
LICHERI	157
PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	154, 156, 157
RIZ	155
ROCELLI, <i>Relatore</i>	148, 154, 157
SOBRERO	154
TODROS	154, 156, 157
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	150

La seduta comincia alle 10,25.

CIUFFINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso di edilizia residenziale pubblica (1000-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso di edilizia residenziale pubblica ».

Passiamo all'esame degli articoli.

ALBORGHETTI, *Relatore*. A causa di alcune divergenze insorte tra i gruppi relativamente al testo dell'articolato, si rende necessario procedere all'approfondimento di alcune questioni, specie per quanto ri-

guarda la norma relativa ai livelli di redditi e quella concernente l'istituzione del canone sociale, nel testo che era stato provvisoriamente ed informalmente predisposto. Propongo pertanto che la Commissione sospenda la seduta nominando un Comitato ristretto che si riunisca immediatamente per definire in modo unitario queste questioni su cui vi sono opinioni divergenti fra i vari gruppi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, si intende accolta la proposta del relatore, onorevole Alborghetti.

(Così rimane stabilito).

Riservandomi di nominare i membri del Comitato ristretto su designazione dei gruppi, sospendo la seduta per permettere al Comitato stesso di riunirsi.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 12,40.

PRESIDENTE. Invito i relatori a riferire sui lavori del Comitato ristretto.

ROCELLI, Relatore. In sede di Comitato ristretto è stato possibile raggiungere un accordo sull'intero testo del disegno di legge, in particolare per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 5, che è stata modificata facendo esclusivamente riferimento alle cooperative edilizie e all'anno antecedente quello dell'assegnazione dell'alloggio per quanto riguarda i requisiti. Naturalmente, da questo punto di vista, a proposito della polemica sollevata in relazione all'edilizia convenzionata, resta fermo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 422. Un accordo è stato altresì raggiunto sul testo dell'articolo 22. Ritengo quindi che possiamo procedere all'esame e alla votazione degli articoli ricordati in sede di Comitato ristretto, che invito la Commissione ad approvare.

ALBORGHETTI, Relatore. A quanto detto dall'onorevole Rocelli, vorrei soltanto aggiungere qualche breve considerazione in ordine all'accordo raggiunto anche sugli articoli 8 e 16. Si tratta infatti di questioni di notevole interesse, soprattutto per quello che si riferisce all'articolo 16 e cioè la determinazione dei canoni minimi per la edilizia pubblica e la possibilità per gli

IACP di intervenire per modificare i canoni quando stabiliti per un ammontare superiore al minimo. È vero che il disegno di legge presenta tuttora una serie di elementi di ambiguità, che però sono tipici di tutti i provvedimenti stralcio; tuttavia ritengo che esso meriti di essere approvato ed invito quindi la Commissione ad esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli nel testo proposto dal Comitato ristretto. Poiché ai primi 15 articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO I.

PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEI PROGRAMMI IN CORSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

ART. 1.

I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1972, sono conservati nel conto dei residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1978.

I fondi destinati ai finanziamenti già disposti non impegnati entro il termine perentorio del 31 gennaio 1978 e per i quali non siano iniziati i lavori, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi in corso di esecuzione alla stessa data e beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi.

I contributi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, sono concessi anche per i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del finanziamento già disposto ai sensi di leggi precedenti, in misura in ogni caso non superiore ai costi unitari deter-

minati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

(È approvato).

ART. 2.

Resta confermato che i contributi concessi dal ministro dei lavori pubblici - presidente del comitato per l'edilizia residenziale - ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sulla base delle delibere di concessione del mutuo da parte degli istituti di credito convenzionati e della dichiarazione comunale di avvenuto inizio lavori e corrisposti, ai sensi dello stesso articolo 16, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo sono utilizzati in modo che anche nella fase di preammortamento l'onere a carico del mutuatario non superi il tasso agevolato di interesse stabilito dalla legge per il periodo di ammortamento.

Nel periodo finale dell'ammortamento del mutuo è a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa l'intera rata di rimborso anche per la parte non più coperta dal contributo statale per effetto dell'anticipato utilizzo di cui al precedente comma.

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è sostituito dal seguente:

« I mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge e dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, usufruiscono della garanzia dello Stato prevista, rispettivamente, dall'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 e dal citato articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per il rimborso del capitale e di quanto dovuto ai sensi del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, nonché per il pagamento degli interessi.

La garanzia prevista dal precedente comma diventa operante entro 120 giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purché l'incanto sia stato fissato per un prezzo

base inferiore al credito dell'Istituto mutuante. In tal caso, per i mutui concessi a soggetti diversi dagli IACP, l'immobile è trasferito, con decreto del giudice dell'esecuzione, all'IACP competente per territorio, il quale provvede a rimborsare allo Stato l'onere sostenuto per effetto dell'intervenuta operatività della garanzia, secondo modalità stabilite dal ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici.

Il giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dispone l'accollo a carico dell'IACP del residuo mutuo agevolato. La garanzia dello Stato resta ferma per il restante periodo di ammortamento e per l'ammontare non utilizzato.

Alle abitazioni di cui al secondo comma non si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

La garanzia dello Stato diviene immediatamente operante per l'intero credito dell'ente mutuante nell'ipotesi che venga meno la garanzia ipotecaria o per vizi del procedimento di espropriazione o per effetto di decadenza per qualsiasi titolo della concessione in superficie o dalla cessione in proprietà dell'area ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

(È approvato).

ART. 4.

I mutui da concedersi per interventi di edilizia residenziale fruente di concorso o contributo dello Stato ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni, da realizzare nei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, così come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

I redditi di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'assegnazione degli alloggi realizzati da parte di cooperative edilizie in forza del predet-

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1977

to decreto-legge o di leggi precedenti, sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello dell'assegnazione dell'alloggio.

(*È approvato*).

ART. 6.

Le assegnazioni o concessioni di aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, comunque e in qualsiasi tempo effettuate in favore di soggetti privi di finanziamento assistito da contributo pubblico, sono revocate quando, essendo trascorso un anno dalla assegnazione o concessione o dal diverso termine stabilito in convenzione, non risultino iniziati i lavori di costruzione e non sia assunto l'impegno di ultimarli entro i successivi tre anni.

Per le assegnazioni o concessioni disposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio dei lavori di cui al comma precedente decorre dalla data stessa.

(*È approvato*).

ART. 7.

In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, i fondi residui della gestione degli enti ed organismi edilizi soppressi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono versati nel conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge.

Al fabbisogno occorrente all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, si provvede con prelevamenti a favore dello stesso ufficio di liquidazione da disporsi dal ministro dei lavori pubblici - presidente del comitato per l'edilizia residenziale - sentito il ministro del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 8.

La revoca prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, si applica anche ai mutui concessi ai comuni ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la urbanizzazione primaria delle aree nonché per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai

pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.

Qualora la regione confermi la designazione dello stesso comune decaduto dalla concessione del mutuo ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, gli atti istruttori già presentati alla Cassa depositi e prestiti conservano la loro validità ai fini della nuova concessione di mutuo.

In sede di prima applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo, il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è fissato al 31 gennaio 1978.

(*È approvato*).

ART. 9.

Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei programmi costruttivi previsti dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166 e dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'aggiudicazione dell'appalto delle opere con offerte in aumento, per revisione di prezzi e per lavori che si rendano necessari in corso d'opera, è autorizzata l'utilizzazione dei fondi disponibili sul conto corrente istituito dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166, che risultino eccedenti rispetto alle necessità di finanziamento assicurate dalle lettere a) e c) del predetto articolo 6.

(*È approvato*).

ART. 10.

Per far fronte alle necessità dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruente dei contributi di cui al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 ed all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, derivanti dall'aumento del costo del denaro, dall'aggiornamento dei costi di costruzione entro il limite massimo del 15 per cento degli stessi costi determinati dai decreti ministeriali 27 febbraio 1975 e 3 ottobre 1975, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno, rispettivamente, di

lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscriverlo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978.

(È approvato).

ART. 11.

I fondi stanziati in bilancio ai sensi del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, a sua volta sostituito dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 261, destinati alla realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto, possono essere utilizzati, previa unica delibera del comitato per l'edilizia residenziale, su parere della regione Marche, anche per interventi sul patrimonio edilizio esistente mediante la concessione di contributi nella spesa effettiva occorrente per la riparazione o la ricostruzione di alloggi già di proprietà dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, comunque ceduti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando quanto disposto dagli articoli 6, lettera d) e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, nonché per la riparazione a totale carico dello Stato di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dagli IACP.

I fondi destinati agli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti al comma precedente sono trasferiti sui capitoli della spesa del Ministero dei lavori pubblici afferenti la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la riparazione a totale carico dello Stato di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dagli IACP.

I fondi destinati alla realizzazione di nuovi programmi costruttivi sono utilizzati con le procedure previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, previo versamento nel conto corrente istituito presso la

Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(È approvato).

ART. 12.

Le assegnazioni di cui al primo comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, già parzialmente corrisposte negli anni dal 1973 al 1977 alle regioni Calabria e Sicilia, possono essere saldate in unica soluzione mediante versamento delle residue somme di lire 32.000 milioni e di lire 8.000 milioni, rispettivamente, alle regioni Calabria e Sicilia.

Conseguentemente le residue annualità del corrispondente limite d'impegno di cui al secondo comma dello stesso articolo 5-bis sono versate, a decorrere dall'anno finanziario 1978, sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera a) dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(È approvato).

ART. 13.

Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente elevato a lire 520 miliardi.

La somma di lire 70 miliardi, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 45 e seguenti della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, è ripartita tra le varie regioni del comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo anche conto del volume dei programmi di edilizia residenziale già finanziati e dello stato di utilizzazioni dei fondi già assegnati.

Le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della quota loro assegnata, le domande dei comuni destinatari dei mutui, dandone comunicazione al comitato per l'edilizia residenziale.

Non potranno essere effettuate nuove assegnazioni di fondi ai comuni che non abbiano utilizzato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno il 50 per cento dei mutui già concessi dalla Cassa

depositi e prestiti a valere sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 12 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni.

Per la contrazione dei mutui a valere sul fondo istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano le limitazioni previste dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62.

(È approvato).

ART. 14.

All'onore di lire 80 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 10 e 13 della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 15.

Le categorie non di ruolo previste nel quadro speciale ad esaurimento istituito in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, per il personale degli enti edilizi disciolti trasferito presso il Ministero dei lavori pubblici, sono soppresse. I relativi posti sono portati in aumento alle dotazioni delle varie carriere.

Nell'ambito della dotazione organica della carriera direttiva del quadro speciale sono istituite, con effetto dal 1° gennaio 1975, le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione per un numero di posti di dieci unità da ripartire in parti uguali.

L'inquadramento è riservato al personale in possesso, alla data di trasferimento, della qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione con anzianità, nell'ente di provenienza, di anni dieci di carriera alla data del 31 dicembre 1970.

L'ordine di ruolo è determinato dalla maggiore anzianità di qualifica e di carriera.

La promozione a direttore di divisione, inoltre, può essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati con quattro anni di anzianità nella qualifica di direttore di sezione e dieci anni nella carriera alla data del 31 dicembre 1970.

La promozione ad ispettore generale si consegue a norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al terzo comma del presente articolo può conseguire, sino al 31 dicembre 1980, la nomina alla qualifica iniziale dei ruoli dirigenziali del Ministero dei lavori pubblici di cui alla tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei limiti della riserva prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del citato decreto.

Per la determinazione dei quadri della tabella X ai quali il personale medesimo può accedere si provvede con decreto del ministro dei lavori pubblici, su parere conforme del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza delle funzioni.

Al restante personale della carriera direttiva del quadro speciale ad esaurimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CASTIGLIONE

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II.

CANONE MINIMO DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

ART. 16.

Il canone minimo di locazione per vano convenzionale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge è elevato, se inferiore, con decorrenza dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge:

a lire 5.000 mensili per le regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

a lire 3.500 mensili per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il canone minimo di locazione è determinato, per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, in lire 7.000 e in lire 5.000 mensili a vano convenzionale, rispettivamente per il primo e il secondo gruppo di regioni di cui al comma precedente.

Restano fermi i canoni stabiliti in via provvisoria dagli IACP qualora il loro ammontare sia superiore a quello derivante dall'applicazione del presente articolo, salva ogni diversa determinazione dei predetti istituti.

Il canone di locazione di cui ai primi due commi del presente articolo corrisponde all'importo complessivo delle quote di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Il canone di locazione di cui al primo comma, per gli alloggi la cui data di ultimazione sia anteriore di oltre 10 anni a quella di entrata in vigore della presente legge, è ridotto dell'1 per cento per ciascuno dei precedenti anni fino ad un massimo del 40 per cento.

Qualora siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o di risanamento degli alloggi, anno di costruzione è quello di ultimazione di tali interventi.

Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti può essere ridotto:

a) fino ad un massimo del 15 per cento per gli alloggi sprovvisti di servizi igienici essenziali interni;

b) fino ad un massimo del 5 per cento per gli alloggi privi dell'impianto di riscaldamento.

Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti è, a richiesta dell'assegnatario, ridotto del 25 per cento qualora:

a) il reddito annuo complessivo per il 1976 derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, determinato ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, non sia superiore a lire 1.600.000 per nuclei familiari costituiti da 1 a 2 componenti;

b) il reddito annuo, come sopra determinato, non superi il limite di cui alla precedente lettera *a)* aumentato di lire 500.000 per ogni componente oltre i primi due fino ad un massimo di 4 componenti.

Su richiesta dell'assegnatario il canone di locazione non può essere superiore a lire 5.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo familiare complessivo, di cui alla lettera *a)* dell'ottavo comma, non superi la pensione minima dell'INPS per la generalità dei lavoratori.

Ai fini dell'applicazione dei due commi precedenti si considerano appartenenti al nucleo familiare dell'assegnatario, oltre alle persone indicate nell'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, i conviventi in forma continuativa a qualunque titolo.

Al canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo si aggiunge la quota di cui alla lettera *d)* dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le disposizioni dei commi precedenti rimangono in vigore in ciascuna regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, fino al momento dell'effettiva applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

In tutti i casi in cui il decreto di revoca dell'assegnazione, emesso dal presidente del competente IACP ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non sia immediatamente seguito dal rilascio dell'immobile, l'occupante dovrà, a decorrere dalla data del decreto stesso, corrispondere, a titolo di penale, in aggiunta al canone mensile, una somma pari al canone dovuto, comunque non inferiore a quella derivante dall'applicazione del primo e del secondo comma del presente articolo.

L'onorevole Achilli ha presentato il seguente emendamento:

All'ottavo comma, sopprimere le parole: « a richiesta dell'assegnatario ».

ACHILLI. Il mio emendamento è giustificato dal fatto che, nel momento in cui

ricorrono le necessarie condizioni, la riduzione deve essere automatica.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ciò significherebbe rendere inutile il canone minimo, poiché bisognerebbe fare un'anagrafe dei redditi dell'utenza.

TODROS. Che cosa avverrebbe se non fosse richiesta la riduzione del canone?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si applicherebbe il canone normale.

TODROS. L'onere è già a carico del locatario, poiché all'articolo successivo si legge: «...sono tenuti a produrre, per loro e per ciascun componente il nucleo familiare, anche ai fini della applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, i documenti richiesti dagli IACP, comprovanti la persistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione ed il mantenimento del diritto all'alloggio».

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il meccanismo di questa norma elimina ogni forma di incertezza e rende operante tutta la normativa, salvo che non sia necessario apportare alcune correzioni qualora si rendano evidenti taluni difetti. Se mettessimo in moto un altro meccanismo come quello dell'articolo 19 vanificherebbero l'articolo della legge, in quanto tutti direbbero: finché non mi avete accertato il reddito, pago quanto pagavo prima.

ACHILLI. Ma qui la richiesta vale per ottenere la riduzione.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lasciando la questione nell'incertezza e dicendo che è l'istituto che deve accertare chi ha diritto a questa riduzione, finiamo con l'estendere l'incertezza a tutta la platea dell'inquilinato.

TODROS. Basterebbe dire: «qualora l'assegnatario in qualunque modo dimostri, nei termini prescritti...».

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma non è prescritto alcun termine.

ACHILLI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. È chiaro che è l'interessato che deve adoperarsi per far constatare l'esistenza di questa condizione: se infatti dovessero farlo gli IACP d'ufficio, passerebbe molto tempo.

BORRI. Vorrei sottolineare le perplessità suscitate in molti componenti la Commissione circa la determinazione del canone minimo diviso per regioni. Ci sembra più indicato prendere come misura le fasce di reddito piuttosto che la divisione per regioni, anche se esistono migliori condizioni di accesso agli appartamenti da parte di fasce di reddito inferiori, al sud piuttosto che al nord. Riterremmo che sarebbe più produttivo indicare un canone minimo uguale per tutte le regioni ed eventualmente indicare la possibilità di introdurre il criterio delle fasce di reddito.

SOBRERO. Mi associo a quanto ha detto il collega Borri e mi auguro che questo ostacolo possa essere superato al più presto.

LICHERI. Se si accetta questa suddivisione tra nord e mezzogiorno d'Italia, non si capisce perché la stessa suddivisione non si applichi in tema di riscaldamento.

ALBORGHETTI, *Relatore*. Vorrei far rilevare all'onorevole Borri che qui vi è un richiamo esplicito all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035, del 30 dicembre 1972, nella determinazione della divisione del paese per grandi aree geografiche. Facendo questo si è voluto anche tener conto delle sostanziali differenze di reddito tra tali aree.

ROCELLI, *Relatore*. In riferimento alla questione dell'introduzione del criterio delle fasce di reddito, voglio precisare che se ne è discusso in sede di Comitato ristretto ma poi abbiamo deciso di adottare questo sistema.

BORRI. Prendo atto di queste precisazioni.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione l'articolo 16, voglio ricordare che in sede di Comitato ristretto l'onorevole Riz aveva chiesto ed ottenuto la soppressione

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1977

del riferimento al Trentino-Alto Adige al primo comma, primo capoverso di detto articolo.

RIZ. Vorrei motivare, se ella permette, signor Presidente, la mia proposta di soppressione delle parole: « Trentino-Alto Adige » che erano contenute nell'originario testo del Comitato ristretto. Le province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza primaria in materia di edilizia comunque sovvenzionata ai sensi dell'articolo 8, n. 10) dello statuto speciale. La materia in esame è regolata dalla legge provinciale n. 13 del 23 maggio 1977, che ha già stabilito il canone minimo di locazione. Il disposto dell'articolo 16 del testo in discussione non può trovare pertanto applicazione nelle province autonome di Trento e Bolzano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Comitato ristretto, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 17, 18 e 19 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

Gli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di edilizia pubblica residenziale sono tenuti a produrre, per loro e per ciascun componente il nucleo familiare, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, i documenti richiesti dagli IACP, comprovanti la persistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione ed il mantenimento del diritto all'alloggio.

Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca, con le modalità di cui al precedente comma, la documentazione richiesta, lo stesso è tenuto a pagare il canone di locazione in misura doppia di quella determinata ai sensi del precedente articolo 16.

Ai fini della verifica dei requisiti soggettivi dei componenti i nuclei familiari degli assegnatari, gli IACP possono avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali. A tal fine gli IACP sono considerati enti autorizzati a chiedere informazioni e certificazioni.

Per gli IACP e per gli altri enti pubblici che non hanno trasformato la superficie utile abitabile degli alloggi in vani convenzionali pari a 14 metri quadrati, da computarsi ai sensi dell'articolo 7 del decreto del ministro dei lavori pubblici 3 ottobre 1975, n. 9816, i vani convenzionali, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono determinati per ciascun alloggio aumentando il numero delle stanze, escluse la cucina ed i servizi, di due unità.

(È approvato).

ART. 18.

I canoni minimi di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici non possono essere comunque inferiori a quelli fissati in base all'articolo 16 della presente legge.

Le eventuali differenze tra il canone preesistente e quello derivante dall'applicazione della presente legge saranno destinate prioritariamente, dagli enti percettori diversi dagli IACP, ad interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di risanamento di immobili di loro proprietà destinati all'edilizia residenziale.

(È approvato).

ART. 19.

I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente articolo 16, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'articolo 19, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi già effettuata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, sono contabilizzati dagli IACP nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione, su proposta degli IACP, definisce, entro i massimali determinati dal ministro dei lavori pubblici su proposta del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 19, da aggiornare annualmente.

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1977

Le somme di cui al primo comma sono destinate:

a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;

b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;

c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento del patrimonio di proprietà degli IACP destinato alla sola locazione;

d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge;

e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.

L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e) è autorizzata, su proposta della regione, con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il CER.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

Chiunque, assegnatario in locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Chi fruisce dell'alloggio ceduto ai sensi del comma precedente deve rilasciarlo entro novanta giorni dalla intimazione del competente ente gestore, pena l'applicazione del primo comma del presente articolo.

I soggetti di cui al primo comma sono esclusi dalle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque fruente di contributo dello Stato o di enti pubblici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono nulli; la nullità può es-

sere fatta valere da chiunque abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

ALBORGHETTI, *Relatore*. Il richiamo alle autorizzazioni è stato recepito in sede di Comitato ristretto per accogliere una proposta del collega Achilli, intesa a rimediare ad alcune situazioni di fatto. Mi chiedo se la dizione attuale conservi questa possibilità.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi sembra evidente che il riferimento alle autorizzazioni in base alle disposizioni vigenti comprenda tutte le ipotesi che possono essere recuperate alla legalità.

ACHILLI. È forse opportuno inserire un termine per l'applicazione di dette disposizioni, cioè porre un termine agli enti per rilasciare le eventuali autorizzazioni al fine della regolarizzazione di alcune situazioni di fatto?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questa è una norma « a regime », e pertanto non possiamo imporre un termine in questo momento.

ACHILLI. Forse sarebbe opportuno precisare che le autorizzazioni si riferiscono agli istituti concedenti perché, nel caso di occupazioni autorizzate dalle commissioni miste tra le prefetture e gli IACP, non sono state rispettate le graduatorie.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi sembra che il riferimento debba essere sempre fatto alle disposizioni vigenti. Anche quando gli IACP regolarizzano queste situazioni di fatto, sulla base magari di accordi intervenuti in altra sede, faranno sempre un contratto.

TODROS. D'accordo, ma non rispettano le graduatorie.

CIUFFINI. Si tratta di considerare alcune situazioni del passato.

PRESIDENTE. Si potrebbe prevedere la possibilità per gli enti di gestione di concedere autorizzazioni non conformi a quelle previste dalla legge.

CIUFFINI. Questa facoltà è già stata concessa.

PRESIDENTE. Questa norma vale per il futuro. C'è gente che occupa alloggi, per cui può essere necessario concedere un'autorizzazione al di fuori dei casi previsti dalla legge. Il riferimento alle disposizioni in vigore mi pare pertanto opportuno.

BORRI. Si potrebbero inserire le parole: « senza l'autorizzazione rilasciata dagli IACP, ai sensi delle disposizioni vigenti ». Sottolineo l'importanza di porre gli istituti per le case popolari in condizioni di forza, perché se introducessimo deroghe in questa materia, correremmo gravi rischi.

ROCELLI, *Relatore*. Facciamo riferimento a tutti gli enti pubblici.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Abbiamo già discusso questo problema in sede di Comitato ristretto ed abbiamo concluso che le situazioni di fatto che avevano già avuto una regolamentazione non sarebbero cadute. Inoltre, faccio presente che, trattandosi di norma penale, essa non è retroattiva: vale solo per il futuro.

TODROS. L'occupazione può essere già iniziata, ma continuare nel tempo.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma non si può ritenere reato permanente ciò che inizialmente non era soggetto a sanzione penale.

LICHERI. Mi sembra che dal testo non emerga abbastanza chiaramente che cosa si intenda per « al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte ». Non vorrei che si potesse punire colui che cede parte del proprio alloggio al figlio che si è sposato.

PRESIDENTE. Se fa parte dello stesso nucleo familiare, non accade niente.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La cessione implica un contratto, mentre è ovvio che, se si tratta di coabitazione, non vi è alcun contratto.

LICHERI. Mi sembra eccessiva la differenza fra l'arresto da sei mesi ad un anno e la pena pecuniaria. Non vorrei che, dando questa possibilità di scelta al magistrato, si rischi di creare trattamenti differenziati.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'alternativa vuol dire che all'atto pratico verrà applicata probabilmente solo l'ammenda.

ROCELLI, *Relatore*. Questo anche perché i casi sono estremamente definiti; credo inoltre che il giudice monocratico terrà conto di questa differenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 21 e 22 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 21.

Sono abrogate, con effetto dal 1° giugno 1977, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, nonché in altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice.

L'istruttoria delle domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprietà è sospesa. Gli effetti e le condizioni economiche della eventuale cessione saranno disciplinati con legge successiva.

(È approvato).

ART. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

TODROS. Prendo la parola per una breve dichiarazione di voto sul disegno di legge. Dopo il travagliato e faticoso lavoro della Commissione e del Comitato ristretto, prendo atto che ancora una volta siamo stati costretti a varare un provvedimento « tampone » in un settore che pure presenta aspetti drammatici e di enorme delicatezza. Alcuni aspetti delle normative in di-

scussione sono in contrasto con una linea di uso oculato delle risorse e del patrimonio edilizio pubblici; ciò nonostante, nel complesso, il provvedimento è il frutto di un accordo unanime fra le forze politiche, risponde a richieste oggettive del movimento dei lavoratori, non compromette il provvedimento generale necessario in questo settore e che sarà preso subito in esame dalla Commissione.

La nostra forza politica è stata impegnata nella stesura del provvedimento e, nonostante i limiti e le incertezze ancora presenti nel testo, voterà a suo favore.

GIGLIA. Il gruppo della democrazia cristiana, che ha dato il suo contributo alla formulazione di questo testo legislativo insieme con le altre forze politiche, ritiene indubbiamente che questo sia un provvedimento nuovo, anticipatore della più vasta problematica introdotta dal piano decennale per l'edilizia residenziale, sul quale continueremo i nostri lavori. Il nostro voto sarà pertanto favorevole, anche perché solo in questo modo potranno essere risolti i problemi in ordine alla minacciata interruzione di finanziamenti, che sarebbe grave, soprattutto in una città come Roma — e come in centri di altre regioni, del resto — che già oggi è caratterizzata da un alto tasso di disoccupazione nel settore. Il provvedimento, anche per quanto concerne il canone sociale, introduce una normativa che ci appare, per la prima volta, di largo respiro, per cui, ripeto, il gruppo della democrazia cristiana voterà a suo favore.

ACHILLI. Il gruppo socialista voterà a favore di questo provvedimento, anche se esso risulta, nella sua ultima stesura, abbastanza carente e provvisorio. Desideriamo inoltre porre l'accento sulla necessità di iniziare e concludere in questa sede, al più presto possibile, l'esame del piano decennale per l'edilizia in modo da poter porre rimedio alle deficienze del provvedimento in discussione e dare una sistemazione definitiva al problema dell'edilizia residenziale pubblica. Non si può non riconoscere, comunque, che questo provvedimento risolve alcune situazioni particolarmente difficili e dà certezza alle norme attualmente in vigore; è pertanto fuori discussione l'utilità del provvedimento medesimo, che sola giustifica il voto favorevole del gruppo socialista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo del testo rielaborato dal Comitato ristretto, che risulta così formulato: « Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso e istituzione del canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica ».

(È approvato).

Il disegno di legge, nel nuovo testo e con il nuovo titolo, sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso e istituzione del canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica » (1000-ter).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione: Achilli, Adamo, Alborghetti, Ascari Raccagni, Borri, Botta, Carelli, Caremini, Carrà, Castoldi, Castiglione, Ciuffini, Colurcio, Corradi, Danesi, De Caro, De Cinque, Fusaro, Giglia, Licheri, Matarrese, Merolli, Peggio, Rocelli, Rossino, Sbriziolo De Felice Eirene, Sobrero, Tani, Todros, Tozzelli, Trezzini.

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
